



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0007029 P-4.22.1  
del 24/07/2018



20445327

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e, p.c.

Ministero dell'Interno  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (rifusione) – COM(2018) 303.**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Interno in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p.

Il Coordinatore del Servizio  
dott. Gaetano De Salvo

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (rifusione).

Codice della proposta: COM(2018) 303 final

Codice interistituzionale: 2018/0153 (COD)

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Interno

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

La proposta di Regolamento mira a rafforzare i partenariati con i paesi terzi, migliorando l'organizzazione del servizio dei funzionari di collegamento incaricati per l'immigrazione (ILO - *Immigration Liaison Officers*), già oggetto del regolamento (CE) n. 377/2004, peraltro modificato dal successivo Regolamento (UE) n.493/2011. In proposito, si evidenzia che il ruolo degli ILO è funzionale alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione, in conformità all'*acquis* di Schengen. Detti funzionari, infatti, forniscono consulenze alle autorità competenti dei paesi terzi nell'ambito della lotta contro l'immigrazione illegale, la criminalità transfrontaliera e le frodi documentali. Inoltre, gli ILO hanno competenze operative, conoscenze dirette e contatti nei paesi terzi, che sono essenziali per rafforzare la cooperazione con quei paesi e per soddisfare le esigenze in materia d'informazione e di elaborazione di politiche migratorie a livello europeo. In tale prospettiva, e per realizzare in modo più efficace le priorità dell'UE nel campo della migrazione, la proposta intensifica la cooperazione tra gli Stati membri, anche mediante l'istituzione di un Comitato Direttivo - composto di rappresentanti della Commissione, dei servizi nazionali di riferimento degli ILO e delle agenzie dell'UE - che assicurerà un coordinamento sistematico e strutturato dei compiti e dei ruoli dei funzionari di collegamento tra Stati membri, Commissione e agenzie dell'Unione. In particolare, il Comitato Direttivo agevolerà il flusso informativo operativo e strategico sia verso l'alto (UE, Commissione, Alto rappresentante dell'Unione per gli AA.EE. e la politica di sicurezza, Agenzie UE e delegazioni UE nei paesi terzi), sia orizzontalmente tra le reti e i singoli Stati membri. Si rafforzerà, inoltre, lo scambio d'informazioni tra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e tra i membri del suddetto Comitato Direttivo, tramite una piattaforma *online* sicura. In definitiva, il futuro Regolamento incrementerà notevolmente le capacità di risposta delle reti ILO, rispetto alle complesse sfide provenienti dal settore della migrazione.

**A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

**1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La base giuridica della proposta si rinviene nell'articolo 79, par. 2, del TFUE, che autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare misure in materia di immigrazione, nonché nell'articolo 74 del medesimo TFUE, che autorizza il Consiglio ad adottare misure per assicurare la

cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nel settore relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

#### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

La lotta contro l'immigrazione irregolare è un obiettivo, condiviso da tutti gli Stati membri, che necessita, per essere raggiunto, di un'azione coordinata a livello europeo. In tale ottica, si inseriscono le misure previste dalla proposta di Regolamento, che pertanto appare conforme al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, par. 3, del trattato sull'Unione europea.

#### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La proposta appare conforme al principio di proporzionalità, non andando oltre a quanto necessario per conseguire gli obiettivi strategici di cui all'*acquis* di Schengen, in materia di lotta all'immigrazione irregolare.

### **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

#### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

Il progetto trae fondamento dall'esigenza di adeguare il quadro normativo di riferimento alle nuove esigenze individuate nell'Agenda europea sulla migrazione [COM (2015) 240] e nell'*action plan* contro il traffico dei migranti 2015-2020 [COM(2015) 285].

#### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

La proposta appare conforme all'interesse nazionale.

#### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

I negoziati sulla proposta di Regolamento sono in corso. Il 6 giugno u.s. si è tenuta, presso il Consiglio dell'U.E., la riunione del Gruppo su Integrazione, Migrazione ed Espulsione sotto la Presidenza di turno bulgara. In quella sede, i rappresentanti di questa Amministrazione hanno espresso perplessità, assieme ad altre delegazioni, sui poteri di coordinamento del Comitato Direttivo rispetto al livello di indipendenza da garantire agli ILO, ed hanno chiesto altresì chiarimenti sul ruolo dello *steering committee* e sul processo decisionale interno. In particolare, Finlandia, Olanda, Ungheria, Slovacchia, Germania, Slovenia, Lituania, Gran Bretagna e Portogallo hanno posto riserva di esame sugli eventuali finanziamenti di cui gli Stati potrebbero godere in base alla proposta.

### **C. Valutazione d'impatto**

#### **1. Impatto finanziario**

Per il periodo 2014-2020, le misure previste dalla proposta saranno finanziate mediante il Fondo Sicurezza Interna (ISF).

#### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

Nessuno

<b>3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali</b>
Nessuno
<b>4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione</b>
Nessuno
<b>5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese</b>
Nessuno

**Altro**

///
-----



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

5004/A2018-001252/Uff. IX  
Ufficio Affari Europei e Internazionali  
All. 1

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Dipartimento Politiche Europee  
(rif. DPE 0006206 P-4.22.25 del 3.7.2018)

ROMA

OGGETTO: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (rifusione)

**Codice della proposta: COM (2018) 303**

Con riferimento alla nota sopra indicata, si trasmette la Relazione inerente all'oggetto, prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Marco Valentini